

Amministratori

Determinazione del compenso dell'amministratore da parte del giudice

CASSAZIONE CIVILE, Sez. lav., 9 agosto 2005, n. 16764

Pres. Mileo - Rel. Figurelli - Istituto di Vigilanza Sicura s.r.l. c. B.L.

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Amministratore - Compenso - Determinazione da parte del giudice

(Artt. 2364, 2389, codice civile; art. 432, codice procedura civile)

I. La pretesa di un amministratore di s.r.l. al compenso per l'opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall'atto costitutivo o dall'assemblea, può esserne chiesta al giudice la determinazione (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).

1.1. Con il primo motivo la ricorrente società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116, 345, 432, 433, 437 c.p.c., 2380, 2389, 2450, 2452, 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; nonché omessa o quantomeno insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

1.2. La ricorrente, richiamata la motivazione della sentenza impugnata, deduce che essa si era opposta alla domanda avversaria, eccependo, anzitutto, la omessa deduzione e la mancata dimostrazione, da parte del L., della quantità dell'attività assertivamente svolta nel disimpegno dei compiti inerenti alle cariche ricoperte nella società; e, proprio sulla base di detta eccezione, la società ricorrente aveva contestato, anche ex art. 432 c.p.c., il potere del primo giudice di determinare equitativamente i compensi spettanti al L., in mancanza della prova della sussistenza del diritto di quest'ultimo alla percezione di detti compensi.

Non avendo controparte fornito la prova su di essa gravante, ogni possibilità di accoglimento della domanda avversaria era preclusa al giudice.

La Corte barese, erroneamente, aveva escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto, sebbene il L. avesse chiesto il pagamento della complessiva somma di 319 milioni di lire, per un verso per l'attività di amministratore unico e liquidatore, svolta da esso L., e, per altro verso, a titolo di corrispettivo per ogni altra prestazione autonoma e continuativa assertivamente espletata in favore della società, il primo giudice aveva deciso la causa come fosse stata proposta una sola domanda caratterizzata da un unico *petitum* e da una sola *causa petendi* - e

cioè dalla richiesta di pagamento del compenso invocato dal L. quale amministratore unico per il periodo compreso fra il 1988 e il 1998 (e, pertanto, in palese violazione dell'art. 112 c.p.c. cit.). Non sussisteva il «continuum» tra l'attività di amministratore unico e quella di liquidatore, svolte dal L., e diversi erano i compiti svolti dal L. nell'esplicazione di tali differenti attività.

1.3. Il motivo è infondato.

Invero, come osservato nella sentenza impugnata, nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. è intervenuta da parte del giudice di primo grado, che ha applicato un unico canone di liquidazione, peraltro condannando la società a una somma inferiore a quella chiesta dal L., stante l'unicità del rapporto del medesimo con la società, nelle funzioni prima di amministratore, poi di liquidatore, e ancora di amministratore, ruoli ricoperti sempre con più mansioni svolte contemporaneamente.

E, come correttamente hanno rilevato i giudici di appello, anche nella fase di liquidazione della società, prosegue l'amministrazione della società, essendo vietato solo l'avvio di nuove iniziative.

La pretesa di un amministratore di s.p.a. (nella specie di una s.r.l.) al compenso per l'opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall'atto costitutivo o dall'assemblea, può esserne chiesta al giudice la determinazione - come il L. ha fatto - anche tenuto conto della continuità tra i diversi ruoli gestionali svolti dal L., senza che ne risultino violati i principi posti dall'art. 112 c.p.c. in tema di immutabilità del *petitum* e della *causa petendi*. (omissis).

IL COMMENTO

di Valerio Sangiovanni

La sentenza in commento affronta la questione di chi possa determinare il compenso spettante all'amministratore di una società di capitali. La quantificazione viene effettuata talvolta nell'atto costitutivo, più frequentemente dall'assemblea. Si verificano peraltro dei casi in cui né l'uno né l'altra procedono alla determinazione del compenso. In una fattispecie del genere l'amministratore può ricorrere al giudice, al quale spetta quantificare la retribuzione. La sentenza consente, seppur solo incidentalmente, di affrontare alcuni delicati temi. Innanzitutto si deve stabilire se - dopo la riforma del diritto societario del 2003 - l'art. 2389 c.c., previsto per le s.p.a., si applichi anche alle s.r.l. Inoltre è necessario soffermarsi brevemente sulla natura del rapporto che intercorre tra società e amministratore. L'incarico di gestore può essere svolto a titolo gratuito, ma è «naturalmente» oneroso.

I. La sentenza in commento affronta la questione di chi sia legittimato a determinare il compenso dell'amministratore di una società di capitali in assenza sia di una disposizione dell'atto costitutivo (o dello statuto) (1) sia di una deliberazione assembleare in merito. La sentenza applica le disposizioni di diritto societario vigenti prima della riforma del 2003. Essa afferma che le norme sul compenso degli amministratori di s.p.a. sono applicabili alla s.r.l. E in effetti, prima della riforma, l'art. 2487, comma 2, c.c. sulla s.r.l. rinviava all'art. 2389 c.c. sulla s.p.a.

Dopo la riforma del 2003, per la s.p.a. la disposizione di riferimento rimane l'art. 2389, comma 1, c.c., secondo il quale i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea (2). Questa norma si applica alla s.p.a. con sistema di amministrazione e di controllo tradizionale. Il sistema dualistico e quello monistico operano solo se scelti espressamente dai soci (3). Stabilisce infatti l'art. 2380, comma 1, c.c. che, se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai paragrafi 2, 3 e 4. Il sistema tradizionale è destinato ad avere maggior rilievo pratico rispetto a quello dualistico e a quello monistico per l'abitudine di costituire società con queste caratteristiche. Nel prosieguo, per ragioni di spazio e di semplificazione, ci si soffermerà esclusivamente sul sistema tradizionale.

L'art. 2389, comma 1, c.c. prevede quindi che, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, i compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'assemblea. La previsione legislativa della competenza dell'assemblea è comprensibile. Tramite l'assegnazione di un compenso agli amministratori parte del patrimonio sociale viene trasferito alle persone che ven-

gono chiamate a gestire la società, anche se naturalmente vi è la ragionevole attesa che i gestori - tramite una buona conduzione - riescano a creare valore per gli azionisti. Pare corretto che l'ammontare del compenso venga stabilito dall'assemblea, perché in questa assemblea siedono i soci i quali - nel deliberare sulla remunerazione degli amministratori - dispongono in definitiva di proprie risorse. Se il consiglio di amministrazione potesse assegnarsi la retribuzione, vi sarebbero rischi di abusi (4). Il conflitto di interessi sarebbe evidente, anche se - come si vedrà meglio in prosieguo - esso non è del tutto superato allo stato attuale dello sviluppo giurisprudenziale, atteso che la giurisprudenza consente all'amministratore che è anche socio di votare nell'assemblea che delibera il suo compenso (salvo il limite dell'abuso di potere).

L'ammontare del compenso degli amministratori può essere stabilito anche in sede diversa da quella assembleare. Precisa infatti l'art. 2364, comma 1, c.c. che nelle società prive del consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria determina il compenso degli amministratori, *se non è stabilito dallo statuto*. La remunerazione può quindi essere fissata già nello strumento statutario, anche se una soluzione del genere non è molto felice perché vincola eccessivamente sia i soci sia gli amministratori. Se si vuole infatti variare il compenso è necessario

Note:

(1) Nel prosieguo si utilizzerà talvolta il termine «atto costitutivo» talora il termine «statuto» considerandoli, per ragioni di semplificazione, come sinonimi. Sulle differenze intercorrenti tra atto costitutivo e statuto cfr. i commenti apparsi sul nuovo art. 2328 c.c.

(2) Sul compenso degli amministratori di società quotate cfr., per tutti, G. Ferrarini, *Valore per gli azionisti e governo societario*, in *Riv. soc.*, 2002, 471 ss.

(3) Sulla determinazione della retribuzione degli amministratori nei sistemi monistico e dualistico cfr. S. Cappiello, *La remunerazione degli amministratori*, Milano, 2005, 180 ss.

(4) A.L. Bonafini, in *Amministratori*, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, 352 s. Vi è tuttavia un'eccezione alla competenza assembleare. Ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Su questa competenza del consiglio di amministrazione (e non dell'assemblea, come invece avviene normalmente secondo l'art. 2389, comma 1, c.c.) non ci si può soffermare nel prosieguo. Questa forma di compenso mira a remunerare non tanto il ruolo di amministratore quanto piuttosto l'assunzione di particolari cariche. Il legislatore si avvale addirittura di una terminologia diversa, perché nell'art. 2389, comma 1, c.c. parla di «compenso» degli amministratori, mentre nell'art. 2389, comma 3, c.c. parla di «remunerazione». Su questa distinzione terminologica cfr. S. Cappiello, *op. cit.*, 135 ss. In questo scritto, per semplificare, si utilizzano le espressioni «compenso», «remunerazione» e «retribuzione» come sinonimi. In materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche cfr. Trib. Milano 5 novembre 2001, in *Giur. it.*, 2002, 1443 ss., con nota di P. Rainelli.

procedere a una modifica dello statuto, con tutti gli inconvenienti che ciò comporta.

L'art. 2389 sui compensi degli amministratori è dettato per la s.p.a. (artt. 2325-2451 c.c.). Ci si deve chiedere se questa disposizione, dopo la riforma del 2003, si applichi anche alla s.r.l. (artt. 2462-2483 c.c.). L'unica norma in materia di s.r.l. che si occupa di amministrazione è l'art. 2475 c.c., rubricato «amministrazione della società». Ma l'art. 2475 c.c. non fa riferimento al compenso degli amministratori. Né vi è una disposizione in materia di s.r.l. che rinvii all'art. 2389 c.c., diversamente da quanto avveniva prima della riforma con l'art. 2487, comma 2, c.c.

Si pone quindi la domanda di come sia regolata nella società a responsabilità limitata la materia del compenso degli amministratori. Ci si deve in particolare chiedere se l'art. 2389 c.c. trovi applicazione per la s.r.l. La questione è complessa. Secondo un'opinione dottrinale, questo problema non può essere risolto in astratto, una volta per tutte, ma va affrontato tenendo conto delle caratteristiche più o meno personalistiche che la s.r.l. di volta in volta presenta (5). Se prevalgono le caratterizzazioni capitalistiche, sarebbe possibile fare riferimento - almeno per certi aspetti - all'art. 2389 c.c. Se invece la società presenta prevalenti elementi personalistici bisognerebbe riferirsi a quanto previsto per le società di persone. La norma di riferimento sarebbe allora l'art. 2260, comma 1, c.c. secondo il quale i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato. Su questo problema di particolare complessità non ci si può ulteriormente soffermare in questa sede.

Al di là della questione della identificazione della disposizione di legge che regola il compenso degli amministratori di società a responsabilità limitata, giurisprudenza e dottrina hanno sempre affermato (come nella sentenza in commento) che all'amministratore di s.r.l. spetta una remunerazione per l'attività svolta. Si deve ritenere che questi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non varieranno in futuro. Si può discutere se un compenso per l'incarico di amministratore sia dovuto quando tutti i soci della s.r.l. sono al contempo gestori della società. In questo caso, infatti, il ritorno economico dei soci-amministratori è dato dall'utile: tutti i soci-amministratori gestiscono insieme e vengono compensati tramite la distribuzione dei risultati dell'attività svolta. Ma quando l'incarico di amministratore è affidato a una persona che non è socia della s.r.l., come nella sentenza qui esaminata, è ragionevole ritenere che le compete un compenso (6). Questo soggetto infatti, non essendo socio, non si vede attribuiti utili. L'alternativa, troppo radicale, sarebbe quella di concludere nel senso che l'attività di amministratore debba essere svolta in via gratuita. Al di là quindi della questione, certamente meritevole di ulteriore approfondimento, relativa all'applicazione in via analogica alla s.r.l. dell'art. 2389 c.c. piuttosto che dell'art. 2260 c.c. è ragionevole ritenere

che il complesso di attività costituenti l'amministrazione della società svolto da una persona che non è socia debba essere retribuito. Non ci si può aspettare che un soggetto assuma un incarico così impegnativo e carico di responsabilità senza un adeguato corrispettivo.

Cenni alla natura della relazione tra società e amministratore

Prima di soffermarsi sul compenso dell'amministratore, è utile accennare alla natura del rapporto che intercorre tra la società e i suoi gestori.

Nella s.p.a. gli amministratori sono nominati dall'assemblea (art. 2364, comma 1, n. 2, c.c.) (7). La deliberazione assembleare è un atto unilaterale della società, in relazione al quale il futuro gestore non gioca alcun ruolo. La persona menzionata nella deliberazione assembleare come nuovo amministratore non diventa tuttavia tale per effetto della sola delibera. È invece necessaria una sua espressione di volontà con la quale dichiara di accettare l'incarico che gli viene offerto. Occorre insomma un atto di accettazione della nomina. Il codice civile stabilisce che entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese (art. 2383, comma 4, c.c.). Questo è il lato per così dire «istituzionale» del rapporto tra società e amministratore. Accettato l'incarico, il gestore è tenuto all'osservanza di una serie di doveri. Viceversa l'amministratore diventa titolare di certi diritti, tra cui quello al compenso.

Nulla vieta però, mi pare, di andare oltre questo rapporto «istituzionale» e di stipulare un apposito contratto (8). Questo accordo regola i dettagli della relazione tra società e amministratore. Esso configura il lato «privatistico» del rapporto. Se poi non vi è un espresso accordo, non per questo non intercorre alcuna relazione contrattuale tra società e amministratore (9). Si tratterà solo di osservarne attentamente le caratteristiche, al fine di procedere a un'esatta qualificazione.

In linea generale occorre quindi tenere distinti due profili, quello «istituzionale» (deliberazione dell'assemblea di nomina dell'amministratore e accettazione della

Note:

(5) Cfr. A.L. Bonafini, *op. cit.*, 347 ss.

(6) A.L. Bonafini, *op. cit.*, 350.

(7) Nella s.r.l., salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 c.c. (art. 2475, comma 1, c.c.). L'art. 2479 c.c., rubricato «decisioni dei soci», prevede che è in ogni caso riservata alla competenza dei soci, tra le altre cose, la nomina degli amministratori.

(8) Ciò è pacifico, per esempio, nel diritto tedesco. Al riguardo sia consentito il rinvio a V. Sangiovanni, *Responsabilità degli amministratori di s.r.l. tedesca (GmbH) nei confronti della società*, in questa Rivista, 2005, 12, 1572 s.

(9) Secondo F. Galgano, *Il nuovo diritto societario*, II ed., 1, Padova, 2004, 255, tuttavia, tra società e amministratore non sorgerebbe alcun rapporto contrattuale.

nomina iscritta nel Registro delle imprese) e quello «privatistico», del rapporto tra società e amministratore. Nella prassi questi due aspetti si intersecano costantemente e non è sempre agevole mantenerli separati. Normalmente i soci di maggioranza prendono contatto con la persona che reputano adatta a svolgere l'attività di amministratore e gli chiedono la sua disponibilità. Generalmente nel corso di queste trattative viene anche concordato il compenso che verrà assegnato al gestore. La successiva assemblea si limita a formalizzare una volontà che, in realtà, si è formata fuori del consenso assembleare.

A favore della sussistenza di un rapporto contrattuale tra società e amministratore milita anche il divieto, per tutta la durata della carica, di variare unilateralmente al ribasso il compenso (10). Una variazione del genere è possibile solo con l'assenso del gestore. Ma il consenso dell'amministratore altro non è che l'espressione di una volontà contrattuale. È quindi corretto il richiamo effettuato in questo contesto dalla dottrina appena citata all'art. 1372 c.c., secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso.

Bisogna però constatare che, sulla esatta natura del rapporto contrattuale intercorrente tra società e amministratore, non vi è uniformità di visioni in giurisprudenza e dottrina (11). In ogni caso è evidente lo sforzo di qualificare la relazione in modo tale che il gestore abbia comunque diritto a un compenso. Secondo alcuni tra la società e l'amministratore ricorre un contratto di mandato. Questa soluzione rispecchia maggiormente la concezione tradizionale. Nel codice di commercio gli amministratori erano definiti come mandatari. Anche nel testo originario del codice civile le disposizioni sui gestori richiamavano, all'art. 2392 c.c. (in materia di responsabilità verso la società), le norme sul mandato. Pur non essendo più rinvenibile questo riferimento nel nuovo testo dell'art. 2392 c.c., parte della dottrina ritiene che rimangano applicabili in via analogica almeno alcune delle disposizioni in tema di mandato (12). Secondo altri autori il rapporto tra società e amministratore rappresenta un contratto tipico a sé stante («contratto di amministrazione») (13). Secondo altri ancora la relazione va ricondotta a un contratto di lavoro.

In una decisione concernente una società cooperativa a responsabilità limitata, la Cassazione ha stabilito che il rapporto che lega l'amministratore alla società è un rapporto di immedesimazione organica (14). Questa relazione non può essere qualificata né come rapporto di lavoro subordinato né come parasubordinazione. Le prestazioni dell'amministratore rientrano piuttosto nell'area del lavoro professionale autonomo. Ne consegue che il disposto dell'art. 36, comma 1, Cost., relativo al diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è applicabile. Questa disposizione costituzionale è applicabile al solo rapporto di lavoro subordinato, non

ai rapporti di lavoro autonomo. In una precedente decisione giurisprudenziale, l'approccio della Cassazione era stato parzialmente diverso. Questa autorità giudiziaria aveva infatti stabilito che se verso i terzi estranei all'organizzazione societaria è configurabile, tra amministrazione e società, un rapporto di immedesimazione organica, all'interno dell'organizzazione ben sono configurabili rapporti di credito nascenti da un'attività, come quella resa dall'amministratore, continua, coordinata e prevalentemente personale (15). Tra le decisioni di merito vale segnalare un intervento del Tribunale di Bologna, il quale ha affermato che non vi è incompatibilità assoluta tra l'incarico di amministratore di società e l'assunzione della posizione di lavoratore subordinato della stessa (16).

Il problema della esatta natura del rapporto che lega società e amministratore merita certamente un ulteriore approfondimento che non è possibile in questa sede. Al di là della questione dell'esatta qualificazione della relazione, giurisprudenza e dottrina sono tuttavia concordi nel riconoscere il diritto a un compenso. Sulla base di questa constatazione, si procede ora a esaminare la materia del diritto dell'amministratore a remunerazione.

Possibile gratuità e «naturale» onerosità del rapporto tra società e amministratore

Se un compenso per l'attività di amministratore è riconosciuto dallo statuto o dall'assemblea, è fuori di dubbio che tale remunerazione sia dovuta.

Vi è poi il caso esattamente opposto. Può essere previsto che l'incarico di amministratore venga svolto a titolo gratuito (17). In giurisprudenza si è ribadito, proprio in tema di determinazione del compenso dei gestori, che nel mandato opera solo una *presunzione* di onerosità

Note:

(10) G.B. Portale, *Compenso quotativo del consiglio di amministrazione e deliberare assembleari modificative del criterio di remunerazione*, in *Contr. impr.*, 1987, 797 s.

(11) Sulle diverse concezioni del rapporto tra società e amministratore cfr. V. Allegri, in *Diritto commerciale*, IV ed., Bologna, 2004, 206 s.; A. Figone, in *Codice commentato delle nuove società*, a cura di G. Bonfante/D. Corapi/G. Marziale/R. Rordorf/V. Salafia, Milano, 2004, 425.

(12) Cfr. A.L. Bonafini, *op. cit.*, 344.

(13) Questa è la posizione, seppure espressa solo incidentalmente, di G.B. Portale, *op. cit.*, 797 s.

(14) Cass. 26 febbraio 2002, n. 2861, in questa *Rivista*, 2002, 7, 845 s. Questa sentenza è riprodotta anche in *Foro it.*, 2003, I, 273, con nota di M. Bragantini.

(15) Cass. 14 dicembre 1994, n. 10680, in questa *Rivista*, 1995, 5, 635 ss., con nota di G.B. Macrì.

(16) Trib. Bologna 4 luglio 2002, in questa *Rivista*, 2003, 8, 1140 s., con nota di F. Collia.

(17) Cfr. A.L. Bonafini, *op. cit.*, 345 s.; F. Bonelli, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Milano, 2004, 127; S. Cappiello, *op. cit.*, 148; A. Figone, *op. cit.*, 426; G.D. Mosco, in *Società di capitali*, a cura di G. Nicolini/A. Stagno d'Alcontres, 2, Napoli, 2004, 636.

(art. 1709 c.c.) (18). Questa norma del codice civile non osta a una previsione contrattuale in senso difforme. I soci possono quindi, vuoi nell'atto costitutivo o nello statuto, vuoi con deliberazione assembleare, stabilire che gli amministratori non hanno diritto a compenso.

In giurisprudenza è stato deciso, in riferimento a una società cooperativa a responsabilità limitata, che il diritto al compenso può essere derogato da una clausola dello statuto della società che sancisca la gratuità dell'incarico (19). Questa soluzione giurisprudenziale è corretta anche se è necessario che l'amministratore sia consapevole della disposizione statutaria che esclude il suo diritto a remunerazione. Invero la conoscenza si può presumere. E infatti ragionevole aspettarsi che chi accetta di amministrare una società abbia perlomeno preso visione anticipata dello statuto della stessa. Altrimenti si può affermare che l'interessato *avrebbe dovuto* visionare gli strumenti statuari e, se non lo ha fatto, ha violato un dovere di diligenza. L'accettazione della nomina ad amministratore tende quindi a implicare assenso all'eventuale gratuità dell'incarico prevista statutariamente.

Nel contesto del commento alla sentenza in epigrafe ci si deve però porre una domanda diversa e segnatamente se l'amministratore abbia diritto a ottenere un compenso anche in assenza di accordo in merito. Solo in caso di risposta affermativa a questa questione si potrà fare il passo successivo e indagare a *chi* spetti determinarne l'ammontare.

Un argomento testuale a favore del riconoscimento di un compenso all'amministratore sembrerebbe essere dato dall'art. 2389, rubricato proprio «compensi degli amministratori». Ma in questo caso l'apparenza inganna, perché - in realtà - tale disposizione si occupa di stabilire a *chi* compete determinare la retribuzione dell'amministratore, non se essa spetti. Il legislatore del 2003 ha probabilmente perso un'importante occasione per chiarire in via definitiva la questione. Si sarebbe infatti potuto inserire un ulteriore comma all'inizio dell'art. 2389 c.c., con il seguente o simile tenore: «gli amministratori e i membri del comitato esecutivo hanno diritto a congruo compenso, salvo che gli strumenti statuari dispongano diversamente. In quest'ultimo caso l'accettazione della nomina comporta accettazione della gratuità dell'incarico». In questo modo si sarebbe chiarito che l'ufficio di amministratore è a titolo oneroso. La parola «congruo» avrebbe inoltre consentito di dare una base normativa a ciò che i giudici già ora fanno: quantificare secondo criteri di equità e ragionevolezza il compenso spettante al gestore.

Siccome però il legislatore tace sulla questione più importante (*l'an*), il problema rimane e bisogna chiedersi se - in assenza di previsioni statuarie o assembleari - spetti un compenso agli amministratori. La risposta a questa domanda dipende dalla qualificazione del rapporto intercorrente tra società e gestore. Ma a questo riguardo le posizioni giurisprudenziali e dottrinali sono alquanto variegate. Se si riconduce il rapporto società-

amministratore alla figura del mandato, il diritto a compenso sussiste perché il mandato si presume oneroso (20). La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice (art. 1709 c.c.). Ma anche se si qualifica in modo diverso il rapporto tra società e amministratore, sussiste uniformità di visioni in giurisprudenza e in dottrina nel senso che l'incarico di gestore vada retribuito: l'amministratore, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto a essere compensato per l'attività svolta.

Un elemento testuale che induce a ritenere che l'amministratore abbia comunque diritto a un compenso è l'art. 2383, comma 3, c.c., secondo il quale gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa (21). La previsione legislativa secondo cui l'amministratore revocato ingiustamente ha diritto al ristoro del nocumento trova il suo fondamento anche nel fatto che il gestore perde un guadagno, quello che avrebbe conseguito se avesse potuto continuare a lavorare. La revoca impedisce di continuare l'attività e fa perdere i ritorni economici che, altrimenti, sarebbero stati conseguiti.

I soggetti chiamati a determinare il compenso dell'amministratore

Il compenso dell'amministratore può essere stabilito nello statuto oppure può essere determinato dall'assemblea.

(segue): determinazione nello statuto

L'art. 2364, comma 1, c.c. prevede che l'assemblea ordinaria determina il compenso degli amministratori, *se non è stabilito dallo statuto*.

Il compenso degli amministratori può quindi essere stabilito nello statuto. Ciò può avvenire originariamente, in sede di costituzione della società, oppure la relativa clausola può essere approntata in un momento successivo, nel caso in cui si modifichi lo statuto per inserire in tale testo l'ammontare della remunerazione spettante ai gestori (22).

Note:

(18) Trib. Milano 19 novembre 2001, in *Giur. it.*, 2002, 1438 ss., con nota di P. Fiorio, *Osservazioni in tema di intestazione fiduciaria di quote sociali, voto divergente e compensi eccessivi agli amministratori*.

(19) Cass. 26 febbraio 2002, n. 2861, in questa *Rivista*, 2002, 7, 845 s.

(20) In giurisprudenza Trib. Milano 19 novembre 2001, in *Giur. it.*, 2002, 1438 ss., con nota di P. Fiorio, *op. cit.*, per esempio, ha fatto esplicito riferimento alla figura del mandato. In dottrina v. M. Ferrata, in *Commentario breve al codice civile*, a cura di G. Cian/A. Trabucchi, VII ed., Padova, 2004, 2558.

(21) A.L. Bonafini, *op. cit.*, 345; A. Figone, *op. cit.*, 425; G.B. Portale, *op. cit.*, 799 s.

(22) Cfr. R. Benassi, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, I, Padova, 2005, 750 s.

L'inserimento dell'ammontare del compenso degli amministratori direttamente nello statuto costituisce una scelta generalmente poco felice. Lo strumento statutario non è infatti flessibile perché, per essere modificato, richiede un'assemblea straordinaria (art. 2365 c.c.) (23). Questa mancanza di flessibilità è un ostacolo sia per i soci sia per gli amministratori. Lo statuto è atto unilaterale dei titolari delle partecipazioni sociali, rispetto al quale il futuro gestore non ha alcun potere. L'amministratore può accettare la nomina alle condizioni fissate negli strumenti statutari oppure, se queste condizioni non gli aggradano, può rifiutarla. Il gestore non ha margini di negoziazione. Ma anche i soci hanno spazi limitati di trattativa. Questi, infatti, non possono attribuire all'amministratore un compenso diverso senza avere prima modificato lo statuto. La previsione statutaria è quindi rigida e complessivamente svantaggiosa per tutti gli interessati.

I soci hanno interesse a incaricare i migliori amministratori possibili. Una buona gestione della società consente infatti di aumentare gli utili, che verranno poi distribuiti tra i titolari delle partecipazioni sociali. Esiste quindi, almeno teoricamente, un «mercato degli amministratori». Per attrarre i migliori candidati, uno degli elementi più importanti è la corresponsione di un adeguato compenso (24). Se la retribuzione dell'amministratore è fissa, perché è stabilita una volta per tutte nello statuto, i margini di negoziazione del compenso sono minori. La necessità di raggiungere un consenso più ampio rende più difficile attrarre i potenziali migliori candidati. In condizioni del genere, al fine di attrarre un nuovo amministratore che non vuole accettare il compenso statutario che reputa basso, diventa necessario modificare lo statuto. Ciò comporta dei costi e richiede tempi lunghi. Se i nominandi amministratori vogliono un compenso maggiore di quello spettante ai loro predecessori, l'accoglimento della richiesta è reso più difficile dal fatto che vi è una previsione statutaria. Questa prevede un compenso predeterminato, che non tiene conto né delle caratteristiche della persona che assume la funzione di gestore né delle variazioni che si possono rendere necessarie per il passare del tempo e per la mutazione delle circostanze di fatto. Dal punto di vista pratico è quindi certamente preferibile una determinazione della remunerazione fatta di volta in volta dall'assemblea in relazione alle particolarità di ciascuna tornata di nuovi amministratori.

(segue): determinazione da parte dell'assemblea

L'art. 2389, comma 1, c.c. stabilisce che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea. Alla nomina provvede l'assemblea ordinaria (art. 2364, comma 1, n. 2, c.c.). Anche la determinazione del compenso dell'amministratore è fatta dall'assemblea. In questo senso dispone l'art. 2364, comma 1, n. 3, c.c., secondo il quale rientra

nella competenza dell'assemblea ordinaria determinare la remunerazione dei gestori.

Il codice civile distingue quindi tra l'assemblea che nomina gli amministratori e quella che determina il loro compenso. E, in effetti, si tratta di due passaggi distinti. Innanzitutto deve essere individuata la persona chiamata a ricoprire la carica di amministratore e solo in un momento successivo ne viene fissato il compenso. Tuttavia le operazioni di nomina e di determinazione del compenso possono avvenire, e normalmente avvengono, nella stessa riunione assembleare. Anzi, si ritiene che la «determinazione della remunerazione degli amministratori» non debba nemmeno essere inserita tra i punti all'ordine del giorno, laddove questo preveda che si deliberi in materia di «nomina degli amministratori» (25). Il fatto che si nominino i gestori implica «naturalmente» che si possa deliberare sul loro compenso.

La determinazione del compenso dell'amministratore può quindi essere effettuata da un'assemblea successiva rispetto a quella di nomina. Nel 2001 la Cassazione è andata oltre, affermando che l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio, nel quale risulti iscritta la voce relativa al compenso percepito dall'amministratore, costituisce una manifestazione di volontà specificamente diretta all'approvazione e alla ratifica di tale attribuzione, rendendo perciò irrilevante l'eventuale indeterminazione della deliberazione di attribuzione del compenso precedentemente adottata (26). In definitiva si riscontrano qui ben tre assemblee: una prima di nomina dell'amministratore, una seconda di determinazione (vaga) del compenso e una terza chiamata a deliberare su tutt'altra questione (l'approvazione del bilancio), che però - nell'approvare il bilancio - «certifica» *ex post* l'ammontare della remunerazione.

Questa decisione della Cassazione appare non essere in linea con una precedente sentenza della stessa autorità giudiziaria, in cui si era affermato che il compenso degli amministratori può essere inserito in bilancio in quanto sia stato deliberato dall'assemblea con autonoma decisione, che non può essere implicita nell'approvazione del bilancio stesso (27).

Come può essere composto questo, almeno apparente, contrasto giurisprudenziale? Il problema qui è di capire se un'assemblea può determinare «incidentalmente» l'ammontare del compenso dell'amministratore. In dottrina si è ritenuto che non si possa dare una risposta

Note:

(23) Cfr. G.D. Mosco, *op. cit.*, 636 s.; G.B. Portale, *op. cit.*, 797.

(24) G.D. Mosco, *op. cit.*, 634.

(25) Cfr. F. Bonelli, *op. cit.*, 128, anche per i richiami a giurisprudenza e dottrina.

(26) Cass. 27 febbraio 2001, n. 2832, in *Foro it.*, 2002, I, 880 ss., con nota di M. Bragantini.

(27) Cass. 30 marzo 1995, n. 3744, in *Giust. civ.*, 1995, I, 3021 s., con nota di V. Salafia, *Questioni in tema di contenuto e di controllo del bilancio di società di capitali*.

di carattere generale alla questione se l'approvazione del bilancio comporti approvazione della retribuzione dei gestori iscritta a bilancio che non sia stata precedentemente autorizzata da deliberazione assembleare (28). È necessaria una valutazione caso per caso che tenga conto, quale criterio decisivo, della consapevolezza dei soci deliberanti. Quando vi è coscienza che l'approvazione del bilancio implica approvazione del compenso degli amministratori, allora la deliberazione ratifica la mancata previa assegnazione della retribuzione. Questa consapevolezza dei soci deliberanti può in particolare affermarsi quando la questione è stata oggetto di discussione in assemblea.

Un altro significativo aspetto problematico in materia di determinazione del compenso degli amministratori è dato dalla questione del conflitto di interessi. L'amministrazione di una società di capitali può essere affidata a soci oppure a non soci. La possibilità di consentire l'amministrazione a persone che non sono titolari di partecipazioni sociali trova la propria giustificazione anche nella complessità della gestione. Non sempre i soci dispongono delle necessarie competenze, per cui può essere utile affidare l'incarico a soggetti esterni. Nella s.p.a. la legge prevede che l'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci (art. 2380, comma 2, c.c.). Nella s.r.l. la legge stabilisce che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479 c.c. (art. 2475, comma 1, c.c.). Se l'atto costitutivo di una s.r.l. consente che l'amministrazione sia affidata a non soci, gli amministratori concretamente nominati potranno essere - a seconda dei casi - soci oppure non soci. Quindi sia nella s.p.a. sia nella s.r.l. (in quest'ultimo caso con la legittimazione di una previsione statutaria) gli amministratori possono essere non soci.

Se gli amministratori non sono soci, tende a sussistere tra la società (da un lato) e gli amministratori (dall'altro) una situazione conflittuale relativamente alla determinazione del compenso. La prima vuole in genere offrire la retribuzione più bassa possibile, salvo che un certo importo sia necessario per indurre ad accettare la carica. Gli amministratori hanno invece interesse a ottenere il massimo compenso possibile. Questo conflitto presenta caratteristiche diverse quando i soci (in particolare quando alcuni di essi) sono amministratori. Il socio è detentore di una partecipazione sociale ed è, conseguentemente, proprietario *pro quota* della società. L'amministratore non socio, viceversa, non detiene alcuna azione o quota e si limita a gestire un patrimonio affidatogli da terzi (i soci). La società, nel pagare il compenso all'amministratore, riduce la propria ricchezza. Maggiore è la remunerazione, minore è l'utile residuo che può essere distribuito. I soci che sono allo stesso tempo amministratori tenderanno a largheggiare nell'attribuire compensi (perché li attribuiscono a sé stessi), mentre i soci che non sono contemporaneamente am-

ministratori tenderanno invece a essere restrittivi (perché pagano la retribuzione a persone da sé diverse e riducono la propria aspettativa all'utile).

Nel caso in cui il soggetto da nominarsi amministratore sia socio si pone la questione se questi possa votare nell'assemblea che delibera l'ammontare del suo compenso (cfr. il testo dell'art. 2373 c.c.). Il problema qui è la sussistenza di un imminente conflitto di interessi. Il socio che vota in assemblea assegna a sé stesso un compenso e tende quindi ad attribuirselo in misura particolarmente elevata a danno della società, degli altri soci e dei terzi. Agli inizi alla giurisprudenza bastava che un socio fosse amministratore per considerare invalida la deliberazione, stante il conflitto di interessi (29). Questo orientamento giurisprudenziale è stato progressivamente superato, ritenendosi ora necessaria una valutazione caso per caso.

Al riguardo è utile, anche a fini pratici, passare brevemente in rassegna le principali decisioni giurisprudenziali degli ultimi anni, partendo dalla Cassazione per arrivare ai tribunali.

In una decisione della Cassazione del 2001 è stato affermato che non è annullabile per conflitto di interessi la deliberazione assembleare di una società di capitali di nomina dell'amministratore e di determinazione del relativo compenso assunta con il voto determinante dell'amministratore stesso, se non ne risulta pregiudicato l'interesse sociale (30). La Suprema Corte specifica che è irrilevante che la delibera consenta al socio di raggiungere anche un proprio interesse (nomina ad amministratore e assegnazione di un compenso) se, nel contempo, non ne risulta pregiudicato quello sociale. Il socio può insomma avvalersi del voto per realizzare anche un suo interesse personale, fino a quando attraverso il voto non sacrifichi a proprio favore quello sociale. L'interesse del socio come amministratore a ottenere un compenso non è, per ciò solo, confliggente con quello della società, che è obbligata a corrispondere il compenso. Un conflitto può tuttavia profilarsi qualora la misura del compenso risulti eccessiva rispetto alla prestazione dovuta.

Scendendo ai giudizi di merito, nel 1996 la Corte di appello di Milano ha affermato che non è annullabile per conflitto di interessi la deliberazione assembleare in relazione alla quale gli amministratori, titolari della maggioranza delle quote di partecipazione in una società di capitali, abbiano votato a favore dell'aumento dei compensi ad essi spettanti, qualora non sia fornita la

Note:

(28) V. Salafia, *Questioni in tema di contenuto e di controllo del bilancio di società di capitali*, in *Giust. civ.*, 1995, I, 3025.

(29) Cfr. M. Cavanna, *Ancora in tema di compensi degli amministratori e conflitto di interessi*, *Giur. it.*, 2005, 2112, anche per gli opportuni riferimenti alla giurisprudenza.

(30) Cass. 21 marzo 2000, n. 3312, in *Foro it.*, 2001, I, 2329 ss. con nota di M. Bragantini.

prova della irragionevole sproporzione dei compensi rispetto all'attività prestata (31). In questo caso si trattava di una s.r.l. con tre gestori che erano contemporaneamente soci e detenevano il 60% del capitale. L'assemblea deliberò un aumento del compenso, ma la deliberazione venne impugnata da un quotista dissenziente. La Corte di appello nega sussistere sia un conflitto di interessi sia un abuso di potere perché l'incremento non risultava eccessivo. Il solo fatto di rivestire la qualifica di amministratore non impedisce al socio di votare. Inoltre la deliberazione non può essere sindacata quando il compenso che viene attribuito è ragionevole.

In una recente decisione del Tribunale di Milano è stato ritenuto che la deliberazione di una s.p.a., avente ad oggetto l'attribuzione di un compenso all'amministratore la cui entità non trova giustificazione alla luce dell'andamento degli affari, risultando precipuamente finalizzata alla spoliatura dei soci di minoranza, è viziata da conflitto di interessi ove sia assunto con il voto determinante di altra s.p.a. socia, controllata da un consigliere di amministrazione della prima (32).

In un'altra decisione giurisprudenziale, sempre del Tribunale di Milano, si è stabilito che è annullabile per abuso di potere la deliberazione con cui l'assemblea assegna un compenso eccessivo e irragionevole all'amministratore (33). In questo caso la società era una s.r.l. composta di due soci, uno detentore del 68% del capitale sociale, l'altro del 32%. Il socio di maggioranza deliberò in assemblea nel senso di assegnare all'amministratore unico un compenso di 50 milioni di lire all'anno per l'attività di amministrazione della società, consistente nella gestione di due immobili. L'impegno del gestore era modesto e non giustificava un compenso così elevato. Inoltre vi era una grave sproporzione tra i ricavi (11 milioni di lire) e gli utili (1,4 milioni di lire) della società, da un lato, e l'ammontare della retribuzione dell'amministratore (50 milioni di lire), dall'altro. La corresponsione di una somma così elevata comportava un grave depauperamento del patrimonio sociale.

Anche in una decisione del Tribunale di Bologna, di poco più risalente, è stato sottolineato come i compensi deliberati non possano essere irragionevoli e sproporzionati rispetto ai compiti demandati e all'attività effettivamente svolta dagli amministratori (34).

Ma già nel 1995 il Tribunale di Milano aveva deciso che è affetta da eccesso di potere la deliberazione assembleare di una s.p.a. con la quale viene stabilito a favore di un amministratore un emolumento manifestamente sproporzionato rispetto alle mansioni di fatto svolte dallo stesso (35). Nel caso di specie era stato deliberato un compenso di 70 milioni di lire. A fronte di un fatturato di 500 milioni di lire, la remunerazione è stata ritenuta eccessiva. Inoltre la reale amministrazione della società - attiva nel settore immobiliare - era di fatto svolta da altre persone, terzi professionisti, verso corrispettivo. L'emolumento di 70 milioni di lire veniva corrisposto all'amministratrice al fine di coprire le spese che questa

persona, residente a Montecarlo, doveva affrontare per recarsi e soggiornare a Milano per gli incumbenti derivanti dalla carica sociale.

La funzione residuale del giudice

Talvolta è lo statuto, più frequentemente l'assemblea, a determinare il compenso degli amministratori. Può tuttavia succedere che lo strumento statutario nulla preveda né vi proceda l'assemblea. Il giudice può allora essere chiamato a quantificare il compenso spettante agli amministratori.

Gli amministratori hanno in ogni caso diritto al compenso, perché il mandato si presume oneroso. Anche se non si ritiene che ricorra la figura del mandato, la soluzione giurisprudenziale e dottrinale è chiaramente nel senso che al gestore spetti una remunerazione per l'attività svolta, salvo rinuncia. Se la retribuzione non è stata in alcun modo determinata (né nello statuto né dall'assemblea), gli amministratori devono avere la possibilità di rivolgersi a qualcuno che stabilisca quanto è loro dovuto. Questo qualcuno è il giudice (36).

Per completezza va segnalato anche il caso contrario. Quando il compenso che è stato assegnato agli amministratori è eccessivo, gli interessati (vale a dire i soci che non hanno votato in favore di tale elevata retribuzione) hanno il diritto di ricorrere al giudice. Essi possono impugnare la deliberazione assembleare per abuso di potere (37).

(segue): convocazione dell'assemblea quale presupposto per l'azione?

L'amministratore il cui compenso non è stabilito nello statuto né è stato determinato dall'assemblea che lo ha nominato deve convocare un'apposita riunione as-

Note:

(31) App. Milano 8 novembre 1996, in questa *Rivista*, 1997, 5, 547 ss., con nota di B. Ianniello.

(32) Trib. Milano 1 febbraio 2005, in *Giur. it.*, 2005, 2110 s., con nota di M. Cavanna, *Ancora in tema di compensi degli amministratori e conflitto di interessi*.

(33) Trib. Milano 19 novembre 2001, in *Giur. it.*, 2002, 1438 ss., con nota di P. Fiorio, *op. cit.*

(34) Trib. Bologna 2 giugno 1999, in *Dir. fall.*, 2000, II, 1024 ss.

(35) Trib. Milano 20 novembre 1995, in *Giur. comm.*, 1996, II, 825 ss., con nota redazionale.

(36) La controversia tra amministratore e società relativa al compenso potrebbe, a dire il vero, anche essere devoluta ad arbitrato, in presenza di valida clausola compromissoria. A.L. Bonafini, *op. cit.*, 363. Sul nuovo arbitrato societario sia consentito rinviare, da ultimo, a V. Sangiovanni, *Le clausole compromissorie statutarie nel nuovo diritto societario italiano*, in *Revista brasiliana da arbitragem*, 2006, 181, ss.; Id., *Le clausole compromissorie statutarie nel nuovo diritto societario italiano*, in *Foro pad.*, 2005, II, 1 ss.; Id., *Numero e modo di nomina degli arbitri tra arbitrato ordinario e arbitrato societario*, in *Corr. giur.*, 2005, 8, 1133 ss.

(37) Si tratta, per esempio, del caso deciso da Trib. Bologna 2 giugno 1999, in *Dir. fall.*, 2000, II, 1024 ss., in cui uno dei soci ha impugnato la deliberazione assembleare contestando che agli amministratori erano stati assegnati compensi sproporzionatamente elevati.

sembrare affinché questa delibere relativamente alla sua retribuzione. A me pare che sia ragionevole ritenere che, se l'assemblea non si è ancora espressa al riguardo, il gestore non possa rivolgersi subito al giudice. In questo senso milita un principio di economia processuale. Perché devono essere chiamati a decidere gli organi di giustizia dello Stato quando la questione può essere risolta tranquillamente per via endosocietaria? L'amministratore deve quindi, dapprima, convocare un'assemblea cui chiede di deliberare. Solo nell'ipotesi in cui l'assemblea ignora o rigetta la richiesta, si può rivolgere al giudice.

Nella s.p.a. spetta agli amministratori convocare l'assemblea (2366, comma 1, c.c.). Nella s.r.l. vi è maggiore flessibilità perché spetta all'atto costitutivo determinare i modi di convocazione dell'assemblea (art. 2479 bis, comma 1, c.c.). Tuttavia anche in questo tipo societario è possibile che il potere di convocare venga statutariamente rimesso agli amministratori. In ogni caso la legge specifica che, in mancanza di previsione statutaria, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci. È da ritenersi che spetti agli amministratori inviare questa missiva. Ma se il gestore ha, nelle società di capitali, il potere di convocare il soggetto (vale a dire l'assemblea) che determina il suo compenso è ragionevole ritenere che la convocazione di questa assemblea costituisca presupposto per l'azione in giudizio.

A questa mia interpretazione osta tuttavia, in particolare, una decisione giurisprudenziale (38). In una sentenza del 1979 la Cassazione ha stabilito che la proposizione dell'azione giudiziaria per la determinazione del compenso spettante all'amministratore non è subordinata alla preventiva richiesta di liquidazione all'assemblea, né al rifiuto o all'inadempienza di quest'ultima. La Suprema Corte ha ritenuto che l'amministratore può agire senza previo interpello dell'assemblea perché l'omissione di questa non è condizione dell'azione. Questa sentenza è criticabile perché conduce di fatto a un'inutile «processualizzazione» del conflitto tra amministratore e società, contrasto che - magari - nemmeno esiste. È ragionevole che l'amministratore, prima di agire in giudizio nei confronti della società, chieda formalmente - mediante convocazione dell'assemblea - che gli venga attribuito un compenso. Solo successivamente il gestore può agire in giudizio, quando è ormai chiaro che i soci - omettendo di decidere al riguardo o rigettando la sua richiesta - intendono sfruttarlo senza riconoscergli una remunerazione. Altrimenti si potrebbe realizzare la situazione paradossale per cui l'amministratore cita la società, la quale si costituisce in giudizio e - sorpresa per l'iniziativa giudiziaria - gli riconosce immediatamente il compenso. A cosa è servito allora il processo? E, soprattutto, a carico di chi sono le spese processuali? In un contesto del genere non pare corretto condannare la società alle spese, non essendo stata questa posta in condizioni di determinare e liquidare fuori del processo il compenso.

Bisogna tuttavia rilevare che nella prassi è improbabile che un amministratore si rivolga al giudice senza prima avere cercato di ottenere soddisfazione dall'assemblea. Il problema ha quindi carattere piuttosto teorico.

In via mediata rispetto alla soluzione prospettata pare ragionevole ritenere che l'amministratore debba almeno avere adottato altre iniziative finalizzate a ottenere una presa di posizione dei soci relativamente al suo compenso. Una lettera di richiesta di assegnazione di remunerazione potrebbe bastare per legittimare un'azione in giudizio in cui viene riconosciuta la colpa della società.

(segue): casi in cui è necessario ricorrere al giudice

Il ricorso al giudice è necessario in diversi casi. Una prima ipotesi si ha quando l'assemblea omette di determinare il compenso dell'amministratore. L'assemblea, convocata per deliberare sulla quantificazione della remunerazione, omette qualsiasi decisione al riguardo.

Diverso dal caso dell'omissione, anche se gli effetti sono simili, è l'ipotesi del vero e proprio rifiuto dell'assemblea di determinare il compenso dell'amministratore. Una situazione del genere si verifica quando l'assemblea rigetta la proposta di assegnazione di una remunerazione. In questo caso è necessario rivolgersi al giudice, perché la volontà dei soci è chiara e l'amministratore non può farsi giustizia da solo assegnandosi un compenso. L'assemblea, salvo il caso in cui ha necessità di attirare amministratori particolarmente bravi, non ha interesse a pagare una remunerazione. Qualsiasi somma versata al gestore costituisce infatti una riduzione del patrimonio sociale. Nella prassi può quindi certamente capitare che l'assemblea si rifiuti di assegnare un compenso all'amministratore.

Vi è poi un altro caso in cui può risultare necessario rivolgersi al giudice. Si tratta dell'ipotesi in cui l'assemblea determina sì l'ammontare del compenso, ma lo stabilisce in una *somma inadeguata*. L'assemblea potrebbe infatti cercare di aggirare il diritto dell'amministratore alla remunerazione riconoscendogli un importo particolarmente basso. La determinazione è atto dell'assemblea che esprima la volontà della società. Si tratta di un atto unilaterale sul quale l'amministratore non può esercitare influenza. È quindi comprensibile che il gestore possa ribellarsi a una determinazione assembleare ingiusta, ricorrendo al giudice.

(segue): cenni ai criteri seguiti per quantificare il compenso

Il giudice può quindi essere investito della domanda di un amministratore finalizzata alla determinazione oppure all'adeguamento del compenso. Quali criteri devo-

Nota:

(38) Cass. 21 febbraio 1979, n. 1113.

no essere seguiti dall'autorità giudiziaria per stabilire la «giusta» remunerazione? I parametri cui viene fatto riferimento in giurisprudenza per quantificare il compenso dovuto all'amministratore sono i più vari (39).

In una decisione della Corte di appello di Milano è stato stabilito che il compenso assegnato dall'assemblea agli amministratori non era eccessivo (40). Il giudice si sofferma sul fatto che la società era in utile. Inoltre il compenso non era sproporzionato rispetto alla consistenza economica della società, all'entità dell'opera svolta dagli amministratori e alla sua utilità per la società.

In una recente decisione del Tribunale di Milano il compenso attribuito agli amministratori è apparso al giudice eccessivo in raffronto con la retribuzione sino ad allora percepita dall'amministratore unico e in relazione alla situazione patrimoniale della società che registrava perdite (41).

In una decisione del Tribunale di Bologna, il giudice

- al fine di valutare la congruità del compenso assegnato all'amministratore - ha fatto riferimento alla remunerazione precedentemente percepita dall'interessato come dipendente (42). Inoltre il giudice ha confrontato la retribuzione del gestore con quella percepita dai dirigenti. Il Tribunale ha considerato ragionevole il compenso deliberato dall'assemblea anche in considerazione del fatto che la società aveva conseguito utili negli ultimi esercizi.

Note:

(39) Per una panoramica della giurisprudenza cfr. F. Bonelli, *op. cit.*, 126.

(40) App. Milano 8 novembre 1996, in questa *Rivista*, 1997, 5, 547 ss., con nota di B. Ianniello.

(41) Trib. Milano 1 febbraio 2005, in *Giur. it.*, 2005, 2110 s., con nota di M. Cavanna, *op. cit.*

(42) Trib. Bologna 2 giugno 1999, in *Dir. fall.*, 2000, II, 1024 ss.

RIVISTE

Diritto dell'Internet

Bimestrale di dottrina, giurisprudenza, prassi sulle nuove tecnologie, privacy, e-government e processo telematico

Direzione scientifica: Giuseppe Cassano

Comitato scientifico: Michele Ainis, Mario Bessone, Renato Borruso, Renato Clarizia, Giovanni Comandè, Pasquale Costanzo, Astolfo Di Amato, Ugo Draetta, Giovanni Duni, Vincenzo Franceschelli, Aurelio Gentili, Adelmo Manna, Mario Morcellini, Nicola Palazzolo, Lorenzo Picotti, Giovanni Sartor, Filippo Satta, Paolo Spada, Luigi Carlo Ubertazzi

Periodicità: bimestrale



Diritto dell'Internet è la nuova rivista bimestrale che offre un panorama completo dei profili civili, penali, amministrativi e fiscali di tutti gli aspetti del settore delle nuove tecnologie: e-commerce, contratti telematici, privacy, e-mail certificata, firma digitale, processo telematico, diritto d'autore in internet, reati informatici, e-government, internet banking.

La rivista offre un duplice aggiornamento: monitora in forma sintetica le novità normative (e non normativa) e giurisprudenziali, nazionali e internazionali e pubblica per esteso, con approfonditi commenti, quelle di maggior interesse. Annuncia temi di immediata attualità, offre soluzioni

a cura di esperti, segnala le pubblicazioni di approfondimento più significative in materia.

Il servizio online, riservato esclusivamente agli abbonati e consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it/dirittodellinternet, permette all'utente di accedere con tempestività a tutte le novità d'interesse.

Abbonamento annuale € 95,00

Per informazioni

- Servizio Informazioni Commerciali (tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it